



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

<b>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</b>
---

<b>ATTO N. 7</b>
------------------

<b>Del 29-03-2019</b>
-----------------------

<b>OGGETTO: Bilancio di previsione 2019/2021 Imposta municipale propria (IUC- componente IMU) conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019</b>
--

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18:00e seguenti, in Montefalco presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Tesei Donatella	P	Buompadre Angela	P
Marzioli Paola	P	Pizzi Alberto	P
Titta Luigi	P	Broccatelli Alessandro	P
Settimi Daniela	P	Lubricchio Emanuele	P
Curi Pierluigi	P	Nizzi Letizia	A
Locci Andrea	P	Morici Daniele	P
Tabarrini Mario	P		

Presenti n 12
---------------

Assenti n. 1
--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Presidente Del Consiglio Paola Marzioli. Assiste il Segretario Comunale Dott. Carella Antonio.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

Buompadre Angela  
Pizzi Alberto  
Lubricchio Emanuele



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote dell' IMU;

**VISTO** l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare prevede:

a) art. 1 comma 14: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata - A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) art. 1 comma 28: la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."

c) art. 1 comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: "a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e

Il Presidente Del Consiglio  
Marzioli Paola

COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n. 7  
del 29-03-2019

Il Segretario Comunale 2  
Dott. Carella Antonio



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";"

d) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento".

e) art. 1 comma 26: la sospensione del potere di incrementare le aliquote o tariffe dell'IMU e della TASI rispetto alle medesime applicate per l'esercizio 2015 ( "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.....)

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 20 del 31.03.2017 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al tributo IMU, già stabilite per l'anno 2016 e 2015:

\* aliquota 8,1 per mille per tutti i fabbricati ed aree edificabili ad eccezione degli immobili strumentali di categoria D e C (C1 e C3) strumentali all'attività economica per cui è fissata una aliquota del 7,6 per mille;

\* riduzione della base imponibile secondo la disciplina di legge per le abitazioni, non classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,

\* aliquota per le abitazioni principali con residenza anagrafica di categoria A1 A8 A9 del 4 per mille con detrazione € 200 e senza altre detrazioni per figli a carico, nonché per le relative pertinenze;

**VISTO** il D.L. 47/2014 all'art. 9-bis che stabilisce che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza - a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI.

Per tutti i cittadini iscritti AIRE non pensionati continuano ad essere vigenti le norme precedenti.



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2019 delle aliquote IMU già in vigore,

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote già applicate per l'anno 2018;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC),

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**CONSIDERATO** che la Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2019, con atto n. 25, ha approvato in proposta al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota come stabilito per l'anno 2017 con atto C.C. n. 9 del 15.03.2018;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale di contabilità;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi del responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

**Il Presidente:** Alla luce del dibattito unificato, riportato nel verbale del precedente punto 2 della seduta odierna, pone a votazione il punto.

**Si procede alla votazione, con votazione palese espressa per alzata di mano, con esito:**

Presenti 12

Favorevoli 9

Contrari 3 ( i Consiglieri Broccatelli, Lubricchio e Morici)

Astenuti 0

A maggioranza dei voti favorevoli

## DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **Di confermare** per l'annualità 2019 le aliquote da applicare al tributo IMU così riassunte:

Il Presidente Del Consiglio  
Marzioli Paola

COMUNE DI MONTEFALCO – Deliberazione C.C. n. 7  
del 29-03-2019

Il Segretario Comunale 4  
Dott. Carella Antonio



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

\* aliquota 8,1 per mille per tutti i fabbricati ed aree edificabili ad eccezione degli immobili strumentali di categoria D e C (C1 e C3) strumentali all'attività economica per cui è fissata una aliquota del 7,6 per mille;

\* riduzione della base imponibile secondo la disciplina di legge per le abitazioni, non classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato,

\* aliquota per le abitazioni principali con residenza anagrafica di categoria A1 A8 A9 del 4 per mille con detrazione € 200 e senza altre detrazioni per figli a carico, nonché per le relative pertinenze;

3. **Di applicare** le disposizioni contenute nell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 secondo il quale che a partire dal 1 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia ed iscritti nell'AIRE - già pensionati nei Paesi esteri di residenza - a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare è disposta l'esenzione dall'IMU e la riduzione nella misura di 2/3 della TASI;

4. **Di dare atto** che ai sensi dell' art. 1 comma 10 lettera b della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5. **Di dare atto** che ai sensi dell' art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

6. **Di dare atto** che le aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

7. **Di confermare** il valore venale per le aree edificabili ai fini del calcolo del tributo, qualora non siano desumibili da altri atti, come stabilito con atti C.C. n. 14 del 29.03.2003 e G.C. n. 58 dell' 08.06.2007 le cui determinazioni vengono confermate e fatte proprie dal Consiglio Comunale col presente atto;

8. **Di dare atto** che con la determinazione delle aliquote Tasi e IMU così come indicate ai punti precedenti, vengono rispettati "i due limiti" delle aliquote massime IMU+TASI, così come



# COMUNE DI MONTEFALCO

## PROVINCIA DI PERUGIA

meglio illustrati nella Circolare n.2/Df del 29 luglio 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze;

9. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Di seguito il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione, con esito :

Presenti 12

Favorevoli 9

Contrari 3 ( i Consiglieri Broccatelli, Lubricchio e Morici)

Astenuti 0

A maggioranza dei voti favorevoli

### DELIBERA

10. **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

**Oggetto: Bilancio di previsione 2019/2021 Imposta municipale propria (IUC- componente IMU) conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.-**

---

---

## *PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, li 29-03-2019

IL RESPONSABILE DI AREA  
DOTT. LUCA TOCCHIO

**Oggetto: Bilancio di previsione 2019/2021 Imposta municipale propria (IUC- componente IMU) conferma delle aliquote e detrazioni per l'anno 2019.-**

---

---

## *PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.129 Del 25/10/2012 FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Montefalco, li 29-03-2019

**Il Responsabile del Servizio  
Controllo Finanziario**  
DOTT. LUCA TOCCHIO



# COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) a partire dal 12-04-2019.

Montefalco, li 12-04-2019

**IL Resp. Area Amministrativa**  
Sandra Ansuini

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile il 29-03-2019 (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Montefalco, li 12-04-2019

Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Carella